

**REGOLAMENTO-QUADRO
SUL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E
SULLA TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**
emanato con D.P. 30 dell'11 marzo 2019 ai sensi dell'art. 30 dello Statuto

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento concerne l'organizzazione delle attività didattiche e le misure organizzative volte all'assicurazione della qualità, ed in particolare della trasparenza, nel le procedure per la valutazione degli apprendimenti, in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo (RDA), al Regolamento generale e alla Carta della Qualità dell'Ateneo. Il regolamento si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale. Si applica inoltre, nei limiti della compatibilità con i rispettivi regolamenti, ai corsi post-laurea.
2. I Corsi di studio del terzo ciclo dell'istruzione superiore, denominati Dottorati di ricerca o Corsi di specializzazione, e i master di primo e di secondo livello, appartenenti al secondo ciclo, adottano le misure previste nel presente regolamento in quanto compatibili con il decreto che li istituisce e con i regolamenti di ambito.
3. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, tra queste quelle di valutazione degli apprendimenti, compete alle singole Facoltà e ai singoli Corsi di studio.

Art. 2 - Programmazione didattica

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo, annualmente le Facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività formative che saranno offerte agli studenti nell'anno accademico successivo.
2. Sulla base delle indicazioni della rispettiva Facoltà, i singoli Consigli di Corso di studi curano la concreta implementazione nelle seguenti materie:
 - a. schema di ordinamento degli studi;
 - b. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
 - c. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
 - d. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
 - e. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
 - f. assistenza scientifica agli studenti laureandi.
3. Il Consiglio di Corso di studi attende, inoltre, ai compiti che il Regolamento didattico di Ateneo gli affida in materia di valutazione, di riconoscimento dei crediti formativi, di organizzazione degli esami finali.

Art. 3 - Organizzazione tipo dell'anno accademico

1. Quando nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio non sono indicate opzioni diverse, l'organizzazione dell'anno accademico si adegua ai criteri generali indicati nell'articolo 20 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. I criteri richiamati al comma precedente sono vincolanti esclusivamente per i Corsi di studio che non abbiano adottato un proprio regolamento e proprie e specifiche misure organizzative ai sensi dei successivi articoli.

Art. 4 - Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione dell'anno accademico, con riferimento ai calendari delle lezioni e delle esercitazioni e degli esami di profitto, è determinata dalla stessa struttura didattica che vi presiede. La pianificazione specifica delle attività dei Corsi di studio è funzionale alla migliore erogazione della didattica, all'utilizzazione ottimale dei tempi a disposizione dei docenti e degli studenti, al complessivo successo formativo.
2. In relazione alla organizzazione degli insegnamenti per semestri, le Facoltà e i singoli Corsi di studio pianificano l'articolazione dell'anno accademico tenendo conto dei criteri indicati nel presente articolo.
3. Relativamente a tutte le annualità:
 - a. il secondo semestre di tutti i corsi di studio è avviato non oltre il 15 febbraio;
 - b. gli insegnamenti con un numero di crediti pari o superiore a 10 possono essere assegnati ad un massimo di due docenti e distribuiti su base annuale previa autorizzazione del Senato accademico per i moduli inferiori a 6 crediti;
 - c. nella calendarizzazione delle lezioni, i coordinatori dei Corsi di studio curano che siano utilizzate di norma tutte le fasce orarie rese disponibili dall'Ateneo, ed in modo particolare tutte quelle comprese tra le ore nove e le ore diciotto di tutti i giorni feriali, tranne il sabato;
 - d. lezioni di uno stesso insegnamento per oltre tre ore consecutive devono essere escluse.

4. Relativamente alle sole prime annualità di tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale:
 - a. nei piani di studio deve essere evitato lo sfioramento di 60 crediti complessivi;
 - b. le attività didattiche curriculari non possono essere avviate prima del termine regolare di immatricolazione fissato dal Rettore nell'annuale Manifesto degli Studi, e comunque prima della data dell'1 ottobre indicata all'articolo 19 del Regolamento didattico di Ateneo. Esse devono in ogni caso essere avviate entro il 5 novembre;
 - c. nel secondo semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
5. Relativamente alle annualità successive alla prima:
 - a. deve essere assicurato un equilibrio di massima tra il numero di crediti previsto nel primo semestre e quello assegnato al secondo semestre, con una differenza non superiore a 6 crediti;
 - b. le attività didattiche curriculari del primo semestre sono avviate entro il mese di settembre di ogni anno con gli studenti già immatricolati;
 - c. in ogni semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
6. Eventuali forme organizzative in deroga ai criteri di cui al comma precedente devono essere autorizzate dal Consiglio di Facoltà con le modalità previste all'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Art. 5 - Organizzazione delle attività di verifica e valutazione degli apprendimenti

1. L'organizzazione dell'anno accademico, con riferimento alla calendarizzazione delle prove di accertamento del profitto, è determinata dalla stessa struttura didattica che vi presiede. La pianificazione specifica delle attività di valutazione deve essere funzionale all'utilizzazione ottimale dei tempi a disposizione dei docenti e degli studenti ed al complessivo successo formativo.
2. In relazione alla organizzazione degli insegnamenti per semestri, le Facoltà e i singoli Corsi di studio pianificano liberamente l'articolazione del calendario degli esami di profitto nell'anno accademico tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
 - a. nell'anno accademico deve essere prevista una sessione ordinaria di esame per ciascun semestre;
 - b. a ciascuna sessione ordinaria di esami può essere assegnato un periodo non superiore a cinquanta giorni di calendario, durante il quale non devono essere previste attività didattiche curriculari;
 - c. ciascuna sessione ordinaria d'esame è costituita di due appelli;
 - d. una sessione straordinaria di esami è prevista nel mese di settembre;
 - e. nella sessione straordinaria è previsto un terzo appello riservato agli studenti lavoratori, al quale sono inoltre ammessi i laureandi, i fuori corso e ripetenti, gli studenti con disabilità, quelli che siano genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, gli studenti Erasmus *incoming* e *outcoming* e in generale coloro che sono esposti a ritardi nel percorso di studi. Si considerano laureandi gli studenti che abbiano conseguito almeno 150 crediti nei corsi triennali, 90 nei corsi biennali, 250 nei corsi quinquennali a ciclo unico.
 - f. nelle sessioni ordinarie di esame, almeno dieci giorni di calendario devono intercorrere tra la conclusione delle lezioni semestrali di un insegnamento e la data fissata per il primo appello riferito allo stesso insegnamento;
 - g. in tutte le sessioni, tra il giorno di inizio del primo appello e il giorno di inizio del secondo appello devono intercorrere non meno di sette giorni di calendario;
 - h. durante la sessione straordinaria di esami possono essere svolte concomitanti attività didattiche.

Art. 6 - Procedure di valutazione e modalità ordinarie di esame

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e fornire ai docenti le informazioni utili per orientare, ed eventualmente correggere, le metodologie adottate e quelle necessarie.
2. Per ciascun insegnamento previsto nel piano degli studi, l'accertamento degli apprendimenti consiste di norma in un unico colloquio orale individuale che si svolge in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell'ambito delle sessioni di esame nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell'Università. Nei casi di particolare complessità o di significativa numerosità degli studenti partecipanti, gli esaminandi possono essere ripartiti in più giornate secondo un calendario determinato nel giorno dell'appello ovvero, se possibile, anticipatamente sulla base delle prenotazioni pervenute. La calendarizzazione è in tal caso opportunamente pubblicizzata con le stesse modalità del calendario originario.
3. In assenza di esplicita diversa previsione nel regolamento del CdS e nel Documento di trasparenza, resta inteso che le prove di esame si tengono nella forma del colloquio. La richiesta, nel corso dello svolgimento del colloquio orale, di formule, schizzi o altre produzioni grafiche di supporto al colloquio stesso, non comporta la configurazione dell'esame come

prova combinata, né tantomeno come prova scritta o grafica. Sono da considerarsi infine equiparate al colloquio le prove pratiche, ove eventualmente previste nei Corsi di studio di ambito motorio e sportivo o artistico.

Art. 7 - Procedure di valutazione con modalità articolate

1. In alternativa o in aggiunta al colloquio, le prove di esame possono consistere in elaborazioni scritte, grafiche o altra tipologia di produzione anche su supporto o con l'ausilio di strumenti digitali (di seguito per brevità definite "prove scritte"), a condizione che la modalità sia stata espressamente prevista nel regolamento del Corso e nel Documento di trasparenza.
2. Le prove di esame possono inoltre essere costituite da modalità combinate, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Tutte le attività ricomprese in un esame con modalità cosiddetta combinata sono svolte nell'ambito di uno stesso appello ed entro l'arco di tempo ad esso riservato nella calendarizzazione semestrale. Sono escluse, in quanto possono configurare ipotesi di duplicazione surrettizia del numero di esami, modalità che attraversino più appelli.
3. Nelle modalità combinate, l'esito delle prove scritte non impedisce la partecipazione al colloquio. Inoltre, l'eventuale valutazione pari o superiore a 18/30 consente allo studente di conservare l'esito della prova scritta per le due sessioni immediatamente successive, anche se ricadenti in distinti anni accademici.
4. Le prove possono infine avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività sono finalizzate in ogni caso all'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

Art. 8 - Misure particolari nei casi di procedure di valutazione con elaborati scritti

1. Nei casi di adozione di prove scritte, la Commissione è tenuta a conservare i prodotti della prova, che non possono essere distrutti in quanto costituenti atti dell'esame.
2. A valutazione avvenuta, la commissione deve provvedere a raccogliere l'intera documentazione prodotta dagli studenti e a depositarla, unitamente ad un elenco degli atti ed ai verbali, presso la segreteria amministrativa della Facoltà ai fini della registrazione degli esiti e dell'archiviazione degli atti. Le eventuali produzioni realizzate dagli studenti su supporto o con l'ausilio di strumenti digitali vanno rese su supporto cartaceo e siglate dalla commissione d'esame.
3. Il presidente o il componente della Commissione di esame che presiede allo svolgimento delle prove scritte è personalmente responsabile della custodia degli elaborati dal momento della loro consegna da parte degli studenti fino al deposito presso la segreteria amministrativa della Facoltà, che ne rilascia ricevuta.
4. Quando si fa ricorso a prove di esame consistenti in elaborati scritti, grafici o plastici, così come in questionari anche a risposta chiusa, deve essere garantito in ogni momento che essi siano realizzati effettivamente dai partecipanti all'esame. Hanno quindi diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, che si siano preventivamente registrati. A tal fine la commissione d'esame accerta e verbalizza l'avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l'esterno.

Art. 9 - Ulteriori criteri organizzativi delle attività di valutazione

5. Per gli insegnamenti caratterizzati da un numero di crediti superiore a 10, e che siano classificati come annuali nel Piano di studi che li prevede, l'esame può essere articolato su due sessioni diverse. In tal caso, può essere prevista una prova in itinere facoltativa nella sessione intermedia ed una successiva prova nelle sessioni finali. Quest'ultima viene diversamente strutturata, anche in termini organizzativi, rispettivamente per gli studenti che abbiano o non abbiano sostenuto la prova in itinere. Agli studenti che abbiano sostenuto la prova in itinere è assegnato un voto risultante dalla media delle due prove. L'eventuale ripetizione dell'esame viene distribuita nelle sessioni disponibili.
6. Qualsiasi sia la modalità adottata (orale o alternativa, o combinata), ogni prova di esame è in ogni caso preceduta dall'accertamento dell'effettiva identità di ciascun partecipante, e conclusa con la sottoscrizione del verbale, congiuntamente da parte dello studente e della commissione. Quando le verifiche siano effettuate per gruppi di studenti, devono essere adottate misure di valutazione che assicurino la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
7. Il Preside della Facoltà vigila affinché le modalità combinate di esame, previste dall'articolo 22 del Regolamento didattico di Ateneo, non costituiscano forme surrettizie di elusione del limite massimo di esami prescritto nell'articolo 12 del medesimo RDA. Ove ciò avvenga, il Preside ripristina la conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.
8. Ai sensi degli articoli 12, punto 7, e 22, punto 7, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, le prove d'esame relative agli insegnamenti costituiti da più moduli si svolgono davanti ad una

unica commissione e la loro valutazione è unitaria e contestuale. Previsioni diverse possono configurare un incremento surrettizio del numero di esami.

9. Le prescrizioni relative alle prove scritte contenute nel presente regolamento non si applicano alle prove di accertamento concernenti le lingue straniere moderne, per le quali sono fatte salve le specifiche modalità previste dal Quadro comune di riferimento del Consiglio d'Europa.

Art. 10 - Documento di trasparenza

1. Per ciascun insegnamento, il docente incaricato redige e rende pubblico un Documento di trasparenza contenente l'inquadramento formale dell'insegnamento nel Corso di studi in termini di settore scientifico-disciplinare, di collocazione semestrale, di ore di lezioni e di modalità di svolgimento delle stesse.
2. Nel documento di trasparenza sono inoltre sinteticamente indicati:
 - a. i prerequisiti richiesti;
 - b. le eventuali propedeuticità;
 - c. gli obiettivi formativi;
 - d. i risultati di apprendimento attesi;
 - e. i contenuti dell'insegnamento;
 - f. i testi di riferimento eventualmente consigliati;
 - g. i materiali didattici eventualmente posti a disposizione degli studenti;
 - h. le modalità di accertamento degli apprendimenti e le eventuali procedure indicate agli studenti per accedere alle prove di esame.
3. Con riferimento al colloquio, il Documento di trasparenza contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - a. l'eventuale modalità di gruppo, se prevista;
 - b. le condizioni richieste per l'ammissione, se diverse da quelle della semplice condizione di regolare iscrizione al corso di studi e di preventiva prenotazione. Vanno indicate le propedeuticità preventivamente determinate, così come le eventuali esercitazioni e prove preliminari richieste. Non è consentito richiedere agli studenti di produrre, in occasione della prova e quale condizione per l'ammissione o il buon esito della stessa, la copia personale dei testi oggetto dell'esame. L'eventuale richiesta di esibizione di pubblicazioni dei membri della commissione d'esame è considerata violazione dell'articolo 8 del Codice Etico dell'Ateneo;
 - c. gli argomenti di esame. Quando essi non siano espressamente elencati nello stesso Documento, sono consentiti riferimenti puntuali ai programmi di studio e ai libri di testo, mentre sono esclusi riferimenti generici alle lezioni svolte, se non nei casi di corsi a frequenza obbligatoria;
 - d. i criteri di valutazione, ovvero le soglie minime di superamento, che in tal caso non possono limitarsi alla sola indicazione generica di un voto o di un livello di risultato.
4. Quando si fa ricorso a prove di esame consistenti in elaborati scritti, grafici o plastici, così come in questionari anche a risposta chiusa, il Documento di trasparenza contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - a. l'eventuale presenza anticipata sull'orario di inizio delle prove per le operazioni di registrazione dei partecipanti;
 - b. i materiali e sussidi individuali ammessi in aula;
 - c. il tempo a disposizione per lo svolgimento;
 - d. l'eventuale modalità di gruppo, se prevista;
 - e. le condizioni richieste per l'ammissione, se diverse da quelle della semplice condizione di regolare iscrizione al corso di studi e di preventiva prenotazione. Vanno indicate le propedeuticità preventivamente determinate, così come le eventuali esercitazioni e prove preliminari richieste. Non è consentito richiedere agli studenti di produrre, in occasione della prova e quale condizione per l'ammissione o il buon esito della stessa, la copia personale dei testi oggetto dell'esame. L'eventuale richiesta di esibizione di pubblicazioni dei membri della commissione d'esame è considerata violazione dell'articolo 8 del Codice Etico dell'Ateneo;
 - f. gli argomenti di esame. Quando essi non siano espressamente elencati nello stesso Documento, sono consentiti riferimenti puntuali ai programmi di studio e ai libri di testo, mentre sono esclusi riferimenti generici alle lezioni svolte, se non nei casi di corsi a frequenza obbligatoria;
 - g. i criteri di valutazione, ovvero le soglie minime di superamento, che in tal caso non possono limitarsi alla sola indicazione generica di un voto o di un livello di risultato. Qualora la prova consista di differenti *item*, va indicato il valore di ciascun *item* ove esso sia previsto differenziato;
 - h. il peso assegnato alla valutazione della prova nell'ambito della valutazione complessiva dell'esame.

5. Il Presidio di Qualità di Ateneo cura la standardizzazione delle comunicazioni relative ai Documenti di trasparenza, dei quali verifica la completezza e accerta la coerenza con quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 11 - Ammissione agli esami ed eventuali riserve

1. Alle sessioni di esame dei singoli Corsi di studio sono ammessi tutti gli studenti regolarmente iscritti ai medesimi Corsi, nonché coloro che abbiano richiesto l'acquisizione di corsi singoli, gli studenti di altri Corsi di studio che ne abbiano diritto in relazione ai propri piani di studio o al conseguimento di specifici crediti formativi, coloro che siano eventualmente ammessi con riserva in ragione di provvedimenti recepiti dall'Ateneo e comunicati dai competenti uffici della Direzione Generale dell'Università.
2. Al terzo appello della sessione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 5 possono essere ammessi, oltre ai genitori di bambini in età inferiore ai tre anni, tutti gli studenti potenzialmente esposti al rischio di prolungamento eccessivo della durata degli studi, quali ripetenti, fuori corso, laureandi, soggetti con certificazione di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, studenti che siano stati impegnati o stiano per impegnarsi in programmi Erasmus o assimilati.
3. Alla sessione invernale di esami dei Corsi biennali di laurea magistrale sono ammessi con riserva gli studenti dei corsi di laurea triennale che si trovino nella condizione di potere conseguire la laurea entro la medesima sessione, purché abbiano richiesto cautelativamente l'iscrizione allo stesso Corso di laurea magistrale e conseguito almeno 150 crediti del percorso triennale. Per convertire l'iscrizione con riserva in iscrizione regolare al Corso di laurea magistrale, lo studente dovrà conseguire la laurea triennale entro la stessa sessione invernale e comunque entro il 30 aprile dello stesso anno solare; in caso contrario la domanda cautelativa presentata e i relativi versamenti di tasse si intenderanno riferiti al corso di studio di provenienza. In tal caso gli eventuali esami sostenuti nella sessione relativa al corso di laurea magistrale saranno trasferiti al piano di studi del corso di laurea triennale di provenienza come insegnamenti extracurricolari.

Art. 12 - Prove finali per il conseguimento dei titoli

1. Per il conseguimento della laurea triennale, della laurea magistrale o del diploma di dottorato di ricerca o di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
2. La prova finale si basa sulla produzione e discussione di una tesi soltanto quando essa è conclusiva di corsi di studio del secondo e terzo ciclo, cioè di corsi di laurea magistrale o di corsi di dottorato di ricerca. In tali casi, la redazione della tesi è assistita da un docente del corso, in qualità di relatore. Nei casi in cui la tesi abbia carattere sperimentale, è prevista, inoltre, la partecipazione di almeno un docente correlatore in sede di dissertazione finale avanti alla commissione di laurea magistrale o di dottorato.
3. Le tesi a carattere sperimentale non sono ammesse nei corsi di primo livello.
4. Non si prevede la redazione di tesi a conclusione dei percorsi di laurea triennale. Per tali corsi la prova finale consiste di norma nella redazione di un breve elaborato in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un docente relatore, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero direttamente vissute dallo studente. In relazione agli ordinamenti dei singoli corsi di studio, il rapporto può avere prevalente forma scritta, grafica, plastica, digitale, comunque di documentazione dell'attività svolta. Il rapporto è quindi sinteticamente esposto dallo studente in occasione della seduta di laurea, con l'assistenza del relatore o di un altro docente.
5. Un apposito regolamento disciplina le condizioni per accedere alla prova finale e determina le modalità di svolgimento.

Art. 13 - Disposizioni conclusive

1. Le Facoltà assicurano la vigilanza sul rispetto dei criteri organizzativi delle lezioni e degli esami al fine di evitare il verificarsi di sovrapposizioni o comunque di eventi che possano interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle attività di valutazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.
3. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali nelle convenzioni per l'attivazione di corsi di studio in convenzione con altri atenei italiani e esteri.